



4.3.1 IN QUALI TIPOLOGIE SI CLASSIFICA IL TRASPORTO VIAGGIATORI SU STRADA?

Il **trasporto viaggiatori su strada** viene classificato nelle seguenti categorie:

- **servizi regolari**, che a loro volta si suddividono in servizi regolari tout cour e **servizi regolari specializzati**;
- **servizi occasionali**;
- **trasporti in conto proprio**.



4.3.2 COSA SONO I SERVIZI REGOLARI?

Sono **servizi regolari** per trasporto di persone quelli che assicurano il trasporto su itinerari e frequenze determinati e che possono prendere a bordo o deporre i viaggiatori alle fermate prestabilite; essi sono **accessibili a tutti**.



4.3.3 COSA SONO I SERVIZI REGOLARI SPECIALIZZATI?

Sono **servizi regolari specializzati** quelli che hanno le stesse caratteristiche di quelli regolari, ma sono **accessibili soltanto a determinate categorie di viaggiatori**. Sono anche servizi regolari "specializzati" quelli che assicurano il trasporto di determinate categorie di viaggiatori, a esclusione di altri viaggiatori, purchè si svolgano alle altre condizioni previste per i servizi regolari. In particolare sono servizi regolari specializzati:

- il trasporto domicilio-lavoro dei lavoratori,
- il trasporto domicilio-istituto scolastico degli scolari e degli studenti;
- i trasporti tra stato d'origine-luoghi di stanza dei militari e delle loro famiglie



4.3.4 COSA SONO I SERVIZI OCCASIONALI?

Sono **servizi occasionali** (noleggi con conducente) quelli che trasportano gruppi costituiti:

- su richiesta di un committente;
- dal vettore stesso.



4.3.5 COSA SONO I TRASPORTI IN CONTO PROPRIO?

Sono **trasporti in conto proprio** quelli effettuati, senza fine di lucro o commerciale, da una persona fisica o giuridica, per la quale l'attività di trasporto costituisca soltanto un'**attività accessoria**, con veicoli di proprietà (o titolo equivalente) della persona fisica o giuridica, e condotti da un dipendente o dalla persona fisica stessa (esempio: trasporto gratuito dipendenti eseguito da un'impresa manifatturiera).

NORME COMUNI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEI LAVORATORI MOBILI APPLICABILI AL TRASPORTO MERCI E PASSEGGERI

Applicabilità

Ai lavoratori mobili che effettuano la guida dei veicoli adibiti al trasporto di merci o al trasporto di linea su strada di passeggeri, occasionale o regolare su percorsi superiori a 50 km si applicano tanto il Regolamento CE 561/2006, che fissa norme comuni relative ai tempi di guida, di pausa e di riposo dei conducenti (vedi **Paragrafo 4.5 parte Comune**), quanto il Decreto Legislativo 234/07 che, nel dare attuazione organica alla Direttiva comunitaria n. 2002/15, regola in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della contrattazione collettiva delle parti sociali, i profili di disciplina del loro rapporto di lavoro e la durata massima del loro orario di lavoro.

Per la parte che non trova disciplina specifica nel Decreto Legislativo 234/2007 e nel Regolamento 561/2006 si applicano in via residuale i seguenti articoli del Decreto Legislativo 66/2003:

- 1) Articolo 3 - **Orario normale di lavoro**: è fissato in 40 ore settimanali (ai fini retributivi). I contratti collettivi possono definire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno (il contratto degli autoferrotranviari fissa l'orario normale in 39 ore settimanali).
- 2) Articolo 5 - **Lavoro straordinario**: è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro (40 ore settimanali o 39 per gli autoferrotranviari). I contratti collettivi ne disciplinano le modalità di esecuzione (in difetto di disciplina collettiva è ammesso nel limite di 250 ore annuali) previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore.
- 3) Articolo 10 - **Ferie annuali**: il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. Per quanto riguarda il periodo di godimento, in relazione ai lavoratori mobili non esiste l'obbligo di godimento di due settimane nel corso dell'anno di maturazione e delle restanti due nei 18 mesi successivi, poiché la norma rinvia alla contrattazione collettiva o alla disciplina specifica ove esistenti. In compenso, la contrattazione collettiva esistente nel trasporto passeggeri fissa in 26 giorni lavorativi (25 fino a 20 anni di anzianità) la spettanza delle ferie annuali in luogo dei 24 giorni lavorativi previsti dal Decreto Legislativo 66/2003.

Orario di lavoro e sua durata massima

Il Decreto Legislativo 234/2007 considera come "**orario di lavoro**":

"ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro, in cui il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro, per svolgere la sua prestazione lavorativa che comprende:

- 1) *il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto, tra cui in primo luogo la guida del veicolo, le manovre per il carico e lo scarico dello stesso, la pulizia e la manutenzione tecnica del mezzo e più in genere ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico, come ad esempio la sorveglianza alle operazioni di carico, le formalità amministrative di polizia o di dogana;*
- 2) *i periodi di tempo durante i quali il conducente non può disporre liberamente del suo tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo normale lavoro, in compiti connessi all'attività di servizio (come nei periodi di attesa al carico della merce, presso lo stabilimento del committente dell'impresa di trasporti, qualora non se ne conosca in anticipo la durata possibile)."*

Rimangono invece **esclusi dal computo dell'orario di lavoro**:

- i periodi di interruzione alla guida previsti dal Regolamento sui tempi di guida e di riposo (cioè i 45 minuti da svolgere dopo le prime 4,5 ore di guida – **vedi Paragrafo 4.5 parte Comune**) ed i riposi intermedi previsti dall'articolo 5 dello stesso Decreto 234/07: cioè almeno 30 minuti, se il totale delle ore di lavoro è compreso tra sei e nove ore; almeno 45 minuti se supera le nove ore (per lo più dette interruzioni coincidono con quelle imposte dal Regolamento 561/2006);
- i tempi di disponibilità, quali: i periodi diversi dai riposi, in cui il conducente, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve restare a disposizione per rispondere a eventuali chiamate con cui gli si chiede d'iniziare o riprendere la guida o eseguire altre mansioni (per esempio il periodo di tempo passato dal conducente a bordo del traghetto, in un trasporto strada-mare) oppure il tempo trascorso dal secondo autista a fianco del conducente impegnato alla guida del veicolo, nonché infine i tempi di attesa al carico o allo scarico, purché anticipatamente comunicati al conducente.

Svolte queste opportune premesse, il Decreto 234/07 detta, all'articolo 4, le seguenti prescrizioni per la **durata massima della prestazione lavorativa dei conducenti/dipendenti** (comprensiva dei punti 1 e 2 sopra indicati):

- la durata media della **settimana lavorativa non può superare le 48 ore**;
- la durata massima della settimana lavorativa **può essere estesa a 60 ore** solo se su un periodo di **4 mesi la media** delle ore di lavoro **non supera il limite di 48 ore** settimanali.

In base a queste disposizioni, quindi, un lavoratore mobile può, nel corso di una settimana lavorativa, svolgere operazioni di guida e quelle ad esse connesse, fino ad un massimo di 48 ore, come media settimanale (per cui potrà anche guidare e lavorare per più di 48 ore nella prima settimana, ad esempio per 54 ore; purché nella successiva lavori per 42 ore, così da ristabilire a 48 la media mensile massima della prestazione lavorativa). La punta massima di prestazione lavorativa cui può arrivare un conducente è di 60 ore settimanali, purché in un periodo quadrimestrale non superi il tetto massimo di 48 ore settimanali di lavoro di media. In caso di prestazioni per conto di più datori di lavoro, la durata del lavoro è pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate per ogni singolo datore. Questi deve quindi chiedere per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate per altro datore di lavoro.

Deroghe alla durata massima dell'orario di lavoro

Premessa la regola generale, il comma 2 del citato articolo 4 introduce la deroga valida per la legislazione italiana (in forza della facoltà prevista dall'articolo 8 della Direttiva 2002/15) secondo cui le disposizioni del contratto collettivo del settore autotrasporto possono, in presenza di determinate ragioni tecniche e di precise esigenze connesse con l'organizzazione di lavoro dei conducenti, sempre nel rispetto della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinare una diversa durata massima e media dell'orario di lavoro, purché il periodo di tempo su cui calcolare la settimana lavorativa media non si estenda oltre i sei mesi. Orbene, detta deroga è stata attuata nel settore del trasporto merci attraverso l'accordo sindacale del 3 aprile 2008, che modifica il relativo CCNL Autotrasporto, Spedizione e Logistica (del 29 gennaio 2005) e che consente ai conducenti specificati all'articolo 11 bis, definiti come **lavoratori discontinui** (*"il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione..., che" utilizzano "veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE 561/06 e 3821/85, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività"...*) una durata media della settimana superiore, in quanto il limite massimo è fissato in 58 ore. Per detti conducenti, inoltre, la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore, ma solo se su un periodo di 6 mesi la media

delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali.

Per quanto riguarda il **personale addetto al trasporto occasionale di passeggeri** valgono le norme di cui al Decreto Legislativo 234/2007, con la limitazione di una prestazione massima giornaliera di 12 ore, escluso il tempo per la consumazione del pasto.

Per quanto riguarda il personale addetto al **trasporto regolare di linea con percorso superiore a 50 km**, la durata settimanale media viene calcolata su un periodo di 17 settimane (A.N. 2.3.2000); il nastro lavorativo massimo è di 12 ore, comprensivo del tempo previsto di cui all' articolo 6, lettera f) della legge 138/1958, che è pari al 12% del tempo trascorso fuori residenza, anche se non viene richiesta la reperibilità. La durata massima dell'orario di lavoro è stabilita in 8 ore giornaliere corrispondenti a 48 ore settimanali, alle quali possono essere aggiunte fino a 2 ore al giorno, con un massimo di 12 ore settimanali, ferma restando la durata media di 48 ore sull'arco di 17 settimane.

Altre disposizioni Decreto Legislativo 234/07

Oltre alle regole sulla durata massima dell'orario di lavoro, il Decreto 234/07 prevede anche le seguenti disposizioni che integrano e completano l'organizzazione dell'orario di lavoro dei conducenti/dipendenti:

- **riposi intermedi:** ferme restando le regole sulle pause per l'attività di guida contenute nel regolamento CE 561/06 (vedi **Paragrafo 4.5 parte Comune**), i lavoratori mobili non possono lavorare in nessun caso per più di 6 ore consecutive senza un riposo intermedio: detto riposo deve avere la durata minima di 30 minuti, se il totale delle ore di lavoro è compreso fra 6 e 9 ore; di almeno 45 minuti se invece supera le 9 ore. Ogni periodo di riposo intermedio può essere suddiviso in periodi di almeno 15 minuti ciascuno (articolo 5). Gli apprendisti sono soggetti, per quanto attiene ai periodi di riposo, alle stesse disposizioni fissate per gli altri lavoratori mobili (art. 6);
- il **lavoro notturno** (è quello espletato per un periodo di almeno quattro ore consecutive comprese **tra le 0.00 e le 7.00**) non deve essere svolto in un nastro lavorativo superiore a 10 ore e va indennizzato sulla base di quanto previsto nel CCNL di settore, "*sempreché il metodo d'indennizzo prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale*" (articolo 7).
Il CCNL per gli autoferrotranviari (articolo 11 CCNL e articolo 4 legge 138/58), ai fini dell'indennizzo, considera notturno il lavoro svolto tra le 22,00 e le 5,00.
Il CCNL per l'autonoleggio considera notturno ai fini dell' indennizzo il lavoro svolto tra le 22,00 e le 6,00 (articolo 18 CCNL);
- i conducenti devono essere informati sulle prescrizioni dell'orario di lavoro contenute nella legge e nella contrattazione collettiva ed aziendale; l'orario di lavoro deve essere annotato su appositi registri, vidimati dalla Direzione provinciale del lavoro, tenuti dall'azienda di trasporto e conservati dalla stessa per due anni (articolo 8). Detti registri (dei conducenti), specificamente previsti dal decreto 234/07, sono stati successivamente riuniti ai registri previsti dalla normativa sul lavoro, nel cosiddetto "libro unico", in forza degli articoli 39 e 40 del Decreto Legge 112/2008, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, i quali, al fine di semplificare gli adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro, hanno per l'appunto istituito un **libro unico del lavoro**, che è entrato definitivamente in vigore con l'inizio del 2009.



- pag. 298 **4.4.1 COS'È L'ORARIO NORMALE DI LAVORO?**
- pag. 298 **4.4.2 COS'È IL LAVORO STRAORDINARIO?**
- pag. 298 **4.4.3 COSA SONO E COME SONO FRUIBILI LE FERIE ANNUALI?**
- pag. 298 **4.4.4 QUALI NORME SI APPLICANO PER LA LIMITAZIONE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEI LAVORATORI MOBILI CHE SVOLGONO LA CONDUZIONE PROFESSIONALE DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI?**
- pag. 298 **4.4.5 QUAL'È IL LIMITE MASSIMO DELLA DURATA MEDIA DELLA SETTIMANA LAVORATIVA?**
- pag. 299 **4.4.6 SONO AMMESSE DEROGHE AI LIMITI DI DURATA MEDIA E MASSIMA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN CASO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA?**
- pag. 299 **4.4.7 QUALI SONO I LIMITI MASSIMI AMMESSI IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI SULL'ORARIO DI LAVORO, INTRODUCIBILI CON LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA RELATIVA AL SETTORE DEL TRASPORTO DI MERCI, IN BASE ALLA DEROGA PREVISTA DAL DECRETO 234/07?**
- pag. 299 **4.4.8 QUALI SONO I LIMITI MASSIMI PREVISTI DALLA DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO 234/07 DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA RELATIVA AL SETTORE DEL TRASPORTO DI PASSEGGERI?**
- pag. 299 **4.4.9 QUALI SONO I RIPOSI INTERMEDI OBBLIGATORI CHE UN LAVORATORE MOBILE DEVE OSSERVARE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 234 DEL 2007?**
- pag. 299 **4.4.10 COSA SI INTENDE PER LAVORO NOTTURNO?**
- pag. 300 **4.4.11 ENTRO QUALE NASTRO LAVORATIVO MASSIMO DEVE ESSERE SVOLTO IL LAVORO NOTTURNO, CIOÈ QUELLO TRA LE ORE 0.00 E LE ORE 7.00, DA PARTE DI UN LAVORATORE MOBILE?**
- pag. 300 **4.4.12 QUALI ATTIVITÀ SONO COMPRESSE NELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL LAVORATORE MOBILE, LA CUI DURATA MASSIMA È INDICATA DAL DECRETO LEGISLATIVO 234/07?**
- pag. 300 **4.4.13 QUALI SONO LE ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL LAVORATORE MOBILE, LA CUI DURATA MASSIMA È INDICATA DAL DECRETO LEGISLATIVO 234/07?**
- pag. 301 **4.4.14 NEL CASO DI UN LAVORATORE MOBILE, QUAL'È LA DIFFERENZA TRA PERIODO DI GUIDA E PRESTAZIONE LAVORATIVA?**
- pag. 301 **4.4.15 QUALI SANZIONI SI APPLICANO PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO E SUA DURATA MASSIMA?**



4.4.1 COS'È L'ORARIO NORMALE DI LAVORO?

L'**orario normale di lavoro** è fissato in dalla norma in **40 ore settimanali** (ai fini retributivi). I contratti collettivi possono definire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno (ad esempio, il contratto degli autoferrotranviari fissa l'orario normale in 39 ore settimanali).



4.4.2 COS'È IL LAVORO STRAORDINARIO?

E' il **lavoro prestato in eccedenza all'orario normale di lavoro** (40 ore settimanali o 39 per gli autoferrotranvieri). I contratti collettivi ne disciplinano le modalità di esecuzione, in difetto di disciplina collettiva è ammesso nel limite di 250 ore annuali, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore.



4.4.3 COSA SONO E COME SONO FRUIBILI LE FERIE ANNUALI?

Il lavoratore ha diritto a un **periodo annuale di ferie retribuite** non inferiore a 4 settimane. Per quanto riguarda il periodo di godimento, in relazione ai lavoratori mobili non esiste l'obbligo di godimento di due settimane nel corso dell'anno di maturazione e delle restanti due nei 18 mesi successivi, poiché la norma rinvia per la definizione dell'argomento alla contrattazione collettiva o alla disciplina specifica, ove esistenti. Si evidenzia che, la contrattazione collettiva esistente nel trasporto passeggeri fissa in 26 giorni lavorativi (25 fino a 20 anni di anzianità) la spettanza delle ferie annuali in luogo dei 24 giorni lavorativi previsti dal D. Lgs. 66/2003.



4.4.4 QUALI NORME SI APPLICANO PER LA LIMITAZIONE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEI LAVORATORI MOBILI CHE SVOLGONO LA CONDUZIONE PROFESSIONALE DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI?

Le **norme applicative** previste sono la Direttiva 2002/15/CE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo 234/07, in quanto le attività professionali di trasporto merci sono quelle che si svolgono con veicoli a motore di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, oggetto del Regolamento CE 561/2006.



4.4.5 QUAL'È IL LIMITE MASSIMO DELLA DURATA MEDIA DELLA SETTIMANA LAVORATIVA?

La **durata media della settimana lavorativa** non può superare le 48 ore; può essere estesa a 60 ore solo a condizione che, su un periodo di 4 mesi comprendente la settimana ad orario esteso, la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.



4.4.6 SONO AMMESSE DEROGHE AI LIMITI DI DURATA MEDIA E MASSIMA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN CASO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA?

La risposta alla domanda è positiva in quanto, il Decreto Legislativo 234/2007 consente che le **disposizioni del contratto collettivo** del settore autotrasporto possano determinare, in presenza di determinate ragioni tecniche e di precise esigenze connesse con l'organizzazione di lavoro dei conducenti (purché nel rispetto della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori), una **diversa durata massima e media dell'orario di lavoro**, purché il periodo di tempo su cui calcolare la settimana lavorativa media non si estenda oltre i sei mesi.



4.4.7 QUALI SONO I LIMITI MASSIMI AMMESSI IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI SULL'ORARIO DI LAVORO, INTRODUCIBILI CON LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA RELATIVA AL SETTORE DEL TRASPORTO DI MERCI, IN BASE ALLA DEROGA PREVISTA DAL DECRETO 234/07?

I **limiti in deroga** prevedono che la durata media della **settimana lavorativa non possa superare le 58 ore**; essa può però essere estesa a 61 ore, ma solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali.



4.4.8 QUALI SONO I LIMITI MASSIMI PREVISTI DALLA DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO 234/07 DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA RELATIVA AL SETTORE DEL TRASPORTO DI PASSEGGERI?

Per quanto riguarda il **trasporto occasionale di passeggeri** (noleggio) si applicano le norme ordinarie del Dlgs.234/ 2007, con la limitazione che **l'impegno massimo giornaliero non può eccedere le 12 ore** (escluso il tempo per la consumazione dei pasti).

Per quanto riguarda il personale addetto al **trasporto regolare di linea su un percorso superiore a 50 km**, la durata media è calcolata su un periodo di 17 settimane e il **nastro lavorativo giornaliero massimo è di 12 ore**, comprensivo del 12% dei tempi trascorsi fuori residenza, anche senza obbligo di reperibilità. La **durata massima del lavoro effettivo** è stabilita in **8 ore giornaliere**, corrispondenti a 48 ore settimanali, alle quali possono essere aggiunte al massimo 12 ore settimanali, ferma restando la durata media di 48 ore settimanali sull'arco di 17 settimane.



4.4.9 QUALI SONO I RIPOSI INTERMEDI OBBLIGATORI CHE UN LAVORATORE MOBILE DEVE OSSERVARE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 234 DEL 2007 ?

I riposi intermedi obbligatori che un lavoratore mobile deve osservare ai sensi del Decreto Legislativo 234/2007 sono di **30 minuti**, se il totale delle ore di **lavoro è compreso fra 6 e 9 ore**; **45 minuti** se invece l'impegno **supera le 9 ore**.




4.4.10 COSA SI INTENDE PER LAVORO NOTTURNO?

Ai fini normativi, il **lavoro notturno** è quello espletato per almeno **4 ore consecutive** comprese **tra le 0,00 e le 7,00**.

MODULO 4.4

Ai fini contrattuali, invece, vengono fatti dei distinguo e pertanto **si considera lavoro notturno** (Fig. A):

- per il **trasporto merci**, quello prestato tra le 0,00 e le 7,00,
- per i **servizi viaggiatori occasionali** (noleggio) quello prestato tra le 22,00 e le 6,00
- per i **servizi viaggiatori regolari**, quello prestato tra le 22,00 e le 5,00.



4.4.11 ENTRO QUALE NASTRO LAVORATIVO MASSIMO DEVE ESSERE SVOLTO IL LAVORO NOTTURNO, CIOÈ QUELLO TRA LE ORE 0.00 E LE ORE 7.00, DA PARTE DI UN LAVORATORE MOBILE?

Per un lavoratore mobile, il **lavoro notturno non** deve essere svolto in un **nastro lavorativo superiore a 10 ore**.



4.4.12 QUALI ATTIVITÀ SONO COMPRESSE NELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL LAVORATORE MOBILE, LA CUI DURATA MASSIMA È INDICATA DAL DECRETO LEGISLATIVO 234/07?

La **prestazione lavorativa del lavoratore mobile** comprende:

- 1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autototrasporto, tra cui in primo luogo la guida del veicolo, le manovre per il carico e lo scarico dello stesso, la pulizia e la manutenzione tecnica del mezzo e, più in generale, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico;
- 2) i periodi di tempo durante i quali il conducente non può disporre liberamente del suo tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo normale lavoro in compiti connessi all'attività di servizio (come nei periodi di attesa al carico della merce presso lo stabilimento del committente dell'impresa di trasporti, qualora non se ne conosca in anticipo la durata possibile).



4.4.13 QUALI SONO LE ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL LAVORATORE MOBILE, LA CUI DURATA MASSIMA È INDICATA DAL DECRETO LEGISLATIVO 234/07?

Sono **escluse dal computo dell'orario di lavoro del lavoratore mobile** le seguenti attività:

- i **periodi di interruzione alla guida**, previsti dal regolamento sui tempi di guida e di riposo, ed i riposi intermedi previsti dallo stesso decreto 234/07;
- i **tempi di disponibilità**, quali: i periodi diversi dai riposi, in cui il conducente deve restare a disposizione per rispondere a eventuali chiamate con cui gli si chiede d'iniziare o riprendere la guida o eseguire altre mansioni, oppure il tempo trascorso dal secondo autista a fianco del conducente impegnato alla guida del veicolo, nonché i tempi di attesa al carico o allo scarico, purché anticipatamente comunicati al conducente.

**4.4.14 NEL CASO DI UN LAVORATORE MOBILE, QUAL'É LA DIFFERENZA TRA PERIODO DI GUIDA E PRESTAZIONE LAVORATIVA?**

Per un conducente/dipendente il **periodo di guida** rappresenta solo quella **parte** del suo intero **orario di lavoro** passata alla guida di un veicolo; l'orario complessivo comprende in realtà anche tutte le prestazioni ad esso connesse o accessorie, quali: le manovre per il carico e lo scarico del veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del mezzo e più in generale ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza dello stesso e del carico, nonché i periodi di tempo durante i quali il conducente non può disporre liberamente del suo tempo e deve rimanere sul posto, pronto a svolgere il suo normale lavoro in compiti connessi all'attività di servizio (ad esempio attesa dello scarico del veicolo da parte del destinatario).

**4.4.15 QUALI SANZIONI SI APPLICANO PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO E SUA DURATA MASSIMA?**

L'articolo 9 del Decreto 234/07 stabilisce le **sanzioni amministrative pecuniarie** comminate in caso di violazioni e/o inadempienze alle prescrizioni in materia di **orari di lavoro**, dallo stesso decreto stabiliti

La violazione della durata massima della settimana lavorativa, per ogni lavoratore e per ogni periodo cui si riferisce la violazione stessa, viene punita con due distinte modalità:

- a) nel caso di superamento della durata massima settimanale fino al 10% (ad esempio da 49 a 53 ore), con una sanzione da 130 a 780 euro;
- b) nel caso di superamento della durata massima settimanale oltre il 10% (per medie settimanali oltre le 53 ore), con una sanzione da 260 a 1.560 euro.

Vengono poi previste le seguenti ulteriori sanzioni amministrative:

- da 103 a 300 euro, per l'inosservanza dell'obbligo del riposo intermedio in prestazioni lavorative superiori a 6 ore consecutive;
- da 105 a 630 euro, per l'inosservanza di periodi di riposo agli apprendisti;
- da 300 a 900 euro, per lavoro notturno compreso in un nastro lavorativo superiore a 10 ore;
- da 250 a 1.500 euro, infine, per la mancata informazione ai lavoratori sulle prescrizioni relative all'orario di lavoro o la mancata annotazione di detto orario sugli appositi registri, previsti dall'articolo 8 del decreto in questione (come ormai confluiti nel libro unico del lavoro).

LA DURATA MASSIMA DEI TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO: NORME COMUNI APPLICABILI AL TRASPORTO DI MERCI E DI PASSEGGERI

Fin dagli anni '70 la Comunità Europea ha introdotto, come disposizione comune da osservare in tutti i suoi singoli Stati membri, una **normativa sociale relativa al settore dei trasporti su strada** volta a proteggere i conducenti dagli effetti negativi dovuti ad orari di guida eccessivamente lunghi, dalla mancanza di pause adeguate durante la conduzione degli automezzi e dall'assenza di riposi minimi, giornalieri e settimanali, che non consentissero ai conducenti stessi di reintegrare le energie psico-fisiche perdute durante la guida, per affrontare in buone condizioni i successivi viaggi previsti dalla continua attività delle loro imprese. L'ultima normativa comunitaria emanata al riguardo dall'Unione Europea è rappresentata dal **Regolamento CE n. 561 del 15 marzo 2006**, che abroga il precedente Regolamento CE 3820/85 (a sua volta modificativo del Regolamento 543/69) modificandone le norme. Detto Regolamento è, per effetto della validità della legislazione comunitaria – direttamente operante in Italia.

Finalità

La nuova disciplina si propone, rafforzando l'obiettivo della precedente, di fissare norme comuni per i tempi massimi di guida, le interruzioni e i necessari periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada; ciò con il fine, tra l'altro, di migliorare le condizioni di lavoro degli stessi autisti e la sicurezza della circolazione stradale per di tutti i suoi utenti. Il nuovo Regolamento si propone inoltre di ottimizzare le attività di controllo sull'osservanza delle sue disposizioni in maniera uniforme, nei diversi Paesi dell'Unione Europea.

Campo di applicazione

Il **Regolamento n. 561/2006/CE** si applica al trasporto su strada:

- **di merci**, effettuato con veicoli di massa massima ammissibile, compreso l'eventuale rimorchio o semirimorchio, superiore a 3,5 tonnellate;
- **di passeggeri**, effettuato con veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente.

Viene applicato, a prescindere dal Paese di immatricolazione del veicolo, al trasporto su strada effettuato:

- esclusivamente all'interno della Unione Europea;
- tra Paesi dell'Unione Europea, la Svizzera e quelli facenti parte del SEE (Spazio economico europeo - che include oltre ai precedenti, anche l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia).

Allorquando il trasporto non si esaurisca nel territorio del SEE, ma interessi il territorio di altri Paesi, trovano applicazione, in materia di tempi di guida e di riposo, le disposizioni dell'accordo AETR (accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi di veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada) anche per la parte di percorso svolta all'interno del territorio della UE. Dette regole sono analoghe a quelle del citato Reg. CE 561/06.

Per le esenzioni permanenti dall'applicazione del Reg. 561/06 e le deroghe facoltative (concedibili da ciascun Stato membro limitatamente alla circolazione sul proprio territorio nazionale) si veda il successivo **Paragrafo 4.10 parte Comune**.

Principali prescrizioni del regolamento 561/06.

Tempi di guida

L'articolo 4 del Regolamento definisce il tempo di guida giornaliero e settimanale rispettivamente